

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
22 luglio 2019

Alle aziende associate

LE TUTELE PREVISTE IN CASO DI MALATTIA SOPRAVVENUTA DURANTE IL PERIODO DI FERIE

Il recupero delle energie psico-fisiche e mentali a cui è finalizzato l'istituto delle ferie, può essere messo a repentaglio qualora:

a) Il lavoratore contragga una malattia non professionale prima dell'inizio del periodo feriale.

In tal caso possono verificarsi le seguenti situazioni:

- nel caso in cui il lavoratore fruisca di ferie programmate, dovrà considerarsi in malattia fino alla guarigione e potrà godere del diritto alle ferie in un momento successivo;
- nel caso in cui il lavoratore guarisca durante il periodo di ferie collettive, egli godrà del periodo feriale rimanente, salvo il diritto di recuperare quelle precedentemente non godute a causa dell'insorgere della malattia.

b) Il lavoratore si ammali durante le ferie.

In tale situazione egli è tenuto alla comunicazione al datore di lavoro dello stato di malattia al fine di convertire l'assenza per ferie in assenza per malattia. Il lavoratore potrà fruire delle ferie rimanenti in un periodo successivo.

A questo proposito, secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza, si ritiene che la decorrenza della malattia si abbia dalla data nella quale il datore di lavoro viene a conoscenza dell'evento morboso. (es. ad un lavoratore in ferie dal 10 al 31 agosto che comunica al datore di lavoro il suo stato di malattia il 22 agosto presentando un certificato di visita ambulatoriale datato 16 agosto, l'assenza verrà convertita in malattia a partire dal momento in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza, cioè, in questo caso, dal 22 agosto).

Procedure per la certificazione dello stato di malattia

Stabilito come il lavoratore sia tenuto a comunicare tempestivamente, nelle forme previste dai vari contratti collettivi di lavoro, l'insorgenza dello stato di malattia al datore di lavoro, è utile verificare quali procedure di certificazione speciali dello stato di malattia debbano essere adottate durante il periodo di ferie al fine di ottenere il trattamento economico da parte dell'Inps.

A questo proposito possono definirsi diverse procedure a seconda che il lavoratore si trovi in ferie nello Stato italiano, in uno Stato Ue o convenzionato, o nel resto dei paesi.

Territorio in cui sorge la malattia	Procedura
Italia	Certificazione ordinaria dello stato di malattia
Paese Ue	<p>Il lavoratore deve rivolgersi al medico del Paese in cui soggiorna temporaneamente per ottenere la certificazione.</p> <p>Entro due giorni dal rilascio del certificato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inviare la certificazione via fax, pec o e-mail alla sede Inps competente; • trasmettere l'attestato al datore di lavoro. <p>Se il medico del Paese del soggiorno temporaneo non è tenuto a trasmettere il certificato, è necessario rivolgersi all'istituzione competente del luogo la quale provvede, attraverso un proprio medico, all'accertamento dello stato di malattia, alla elaborazione e trasmissione del certificato all'istituzione competente italiana.</p>
Paese extra Ue con i quali l'Italia o L'Ue ha firmato accordi bilaterali o convenzioni	<p>Il lavoratore è tenuto a farsi rilasciare la certificazione attestante lo stato di malattia.</p> <p>Non è necessaria la "legalizzazione" (cioè la validazione) del documento, purchè sia espressamente previsto che la certificazione di malattia rilasciata dall'istituzione locale competente (ovvero dai medici abilitati) ne sia esente.</p>
Paesi extra Ue con i quali l'Italia o L'Ue non ha firmato accordi bilaterali o convenzioni	La corresponsione dell'indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all'Inps della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero.

Limiti alla conversione delle ferie in malattia

La previsione della conversione delle ferie in malattia quando questa sorga durante il periodo feriale, non è assoluta, ma deve essere valutata caso per caso, se l'evento morboso possa in concreto ed effettivamente impedire al lavoratore il godimento del periodo di riposo per il recupero delle energie fisiche e mentali.

A tal proposito il datore di lavoro può richiedere l'esecuzione di una visita di controllo per accertare se l'evento morboso è pregiudizievole al godimento del periodo di ferie. In caso di esito negativo la conversione non ha luogo.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
 Direttore
 Confapi Emilia

